

AEB

arbeitskreis eltern behinderter
associazione genitori di persone in situazione di handicap

Solo per motivi di leggibilità è stata scelta la
forma maschile per le definizioni delle funzioni

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI DI PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP

(Variazione di Statuto effettuata nell'assemblea straordinaria annuale del 06.04.2019)

CAPITOLO I Denominazione, sede, durata

Art. 1 – Denominazione

La denominazione dell'Associazione è AEB - Associazione Genitori di persone in situazione di handicap ODV (Organizzazione di Volontariato), successivamente detta AEB.

Art. 2 – Sede

L'AEB ha sede a Bolzano in Via G. Galilei 4/A. L'eventuale trasferimento della sede sarà nello stesso Comune e la decisione potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell'AEB è stabilita dalla data della sua fondazione fino al 31.12.2100. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare un eventuale prolungamento oppure uno scioglimento anticipato dell'Associazione.

CAPITOLO II Scopo

Art. 4 – Scopo

- a) L' AEB è un'associazione libera, politicamente indipendente ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile italiano.
È inoltre un'organizzazione di volontariato attiva ai sensi della legge provinciale n. 11/1993.

L'associazione è inoltre in linea con le disposizioni di enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

- b) Lo scopo dell'AEB è l'unione e la rappresentanza degli interessi
- di persone con particolari esigenze o meglio, in situazione di handicap e persone gravate da problemi di handicap,
 - dei loro genitori e congiunti
 - di coloro che sono coinvolti e/o interessati.
- c) L'attività dell'AEB si prefigge di rilevare i problemi e gli interessi delle persone di cui sopra, di renderli pubblici, di impegnarsi efficacemente a risolverli nella vita privata e pubblica e a sostenerli in tutte le istanze. Tutto ciò risulta prioritario in seguito a proposte, richieste verso istituzioni/legislatori, realizzazioni di gruppi auto mutuo aiuto, gruppi di lavoro, consulenza, informazioni e aggiornamenti riguardanti i genitori interessati, tutte le attività che hanno lo scopo di alleviare e sollevare le famiglie dal carico di assistenza quotidiana dei loro congiunti con disabilità.

Nello specifico le attività svolte dalla AEB, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 sono le seguenti:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La AEB può svolgere attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e tali attività sono secondarie e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale. Tali attività diverse sono determinate dal Consiglio Direttivo.

- d) L'AEB è un'associazione ad esclusiva ed immediata utilità pubblica senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Una distribuzione di eventuali utili, anche indiretta, tra i suoi soci è esclusa. Oltre alle spese di gestione, essa assegna tutti i fondi per scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

CAPITOLO III Patrimonio, Finanze

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'AEB è utilizzato esclusivamente per le attività previste dal presente Statuto ed è composto da:

- a) beni mobili ed immobili che l'AEB acquisisce nella proprietà,
- b) eventuali riserve, utili di bilancio,
- c) eventuali donazioni, legati, offerte ed altre elargizioni destinate alla formazione patrimoniale.

Lupehna Stampf



Art. 6 – Finanze

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali nell'entità decisa dal Consiglio Direttivo,
- b) quote di amici e promotori,
- c) quote di associazioni, istituzioni ed enti pubblici,
- d) erogazioni liberali,
- e) raccolte fondi,
- f) contributi alle spese per la copertura dei costi delle attività elencate al punto 4, comma c del presente Statuto,
- g) entrate derivanti dalle attività secondarie e strumentali previste dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Anno finanziario

L'anno finanziario inizia il 01 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio ~~consuntivo~~ e di presentarlo all'Assemblea Generale entro il 30 aprile.

CAPITOLO IV

Soci

Art. 8 – Soci

All'AEB possono aderire tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'art. 4 comma b.
Le prestazioni dei soci vengono effettuate sulla base del volontariato.

Art. 9 – Adesione come socio

Il richiedente, tramite l'apposito modulo di domanda di adesione corrisponderà la quota sociale per l'anno in corso e assumerà il ruolo di socio dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione successiva alla data di pagamento della quota stessa.

Un eventuale diniego deve essere motivato da parte del Consiglio Direttivo.

Le domande di adesione di minorenni devono essere controfirmate dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 10 – Diritti e doveri

Il socio assume immediatamente il diritto di voto in Assemblea e il diritto al voto attivo e passivo alle elezioni degli organi della AEB, fermo restando che è obbligatorio essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Il socio ha diritto di consultazione dei libri dell'associazione previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 durante gli orari di ufficio. Il libro dei soci della AEB sarà consultabile in forma adattata alla normativa sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679).

Ha il diritto di eleggere l'interlocutore ed il relativo sostituto del proprio distretto.

Il socio ha l'obbligo il dovere di rispettare le disposizioni di legge, lo statuto e le deliberazioni vigenti dell'AEB. Ogni socio è tenuto a promuovere gli interessi statutari dell'AEB e di partecipare

attivamente alla vita sociale.

Il socio ha altresì il dovere di affidare qualsiasi controversia relativa all'adesione e partecipazione al collegio arbitrale dell'AEB. La via legale ordinaria comunque non verrà esclusa.

Art. 11 – Termine della qualità di socio/disdetta

La qualità di socio non è trasferibile e si esaurisce in caso di:

- a) decesso del socio (salvo richiesta scritta di subentro da parte di un familiare),
- b) mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi,
- c) scioglimento dell'AEB,
- d) recesso: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto ed entra in vigore alla fine dell'anno finanziario in questione,
- e) esclusione tramite decisione del Consiglio Direttivo in caso di gravi inosservanze di leggi, Statuto e deliberazioni vigenti dell'AEB. Contro l'esclusione è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Consiglio Arbitrale

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, e rispettivamente i loro eredi e successori, non possono recuperare i contributi versati, né avanzare alcun diritto sul patrimonio dell'AEB.

CAPITOLO V Organi, amministrazione

Art. 12 – Organi

Gli organi dell'AEB sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) i Distretti AEB
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Consiglio Esecutivo
- e) i Revisori dei Conti
- f) il Consiglio Arbitrale
- g) Organo di Controllo

Art. 13 – L'Assemblea Generale


L'Assemblea Generale può avere carattere sia ordinario che straordinario.

Art. 14 – Diritto di partecipazione

All'Assemblea Generale partecipano tutti i soci iscritti nel registro / Database elettronico e in regola con i pagamenti della quota sociale dell'anno in corso. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, munito di delega scritta. Non si possono tuttavia conferire deleghe ai membri del Consiglio Direttivo.

Un socio non può avere più di 5 deleghe. (tale cifra perdura fin quando i soci della AEB superano i 500 iscritti mentre nel caso in cui questi fossero inferiori a 500 il numero delle deleghe ammesse passa a 3 per ogni partecipante avente diritto).

delega Stam



Official stamp and signature of the AEB.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea Generale va convocata dal Presidente:

- a) annualmente entro il 30 aprile,
- b) quando viene ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, o dietro motivazione di almeno un decimo dei soci,
- c) quando ne è fatta richiesta da 1/5 dei soci o da un distretto AEB.

La convocazione deve avvenire con almeno 10 giorni di calendario di preavviso tramite spedizione postale ordinaria, a mezzo posta elettronica (in base alle opzioni di ricezione indicate dal singolo socio sul modulo di adesione) e tramite la pubblicazione sulla pagina web ufficiale della AEB.

Art. 16 – Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente oppure da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina il Segretario per la redazione del verbale nonché 2 scrutinatori per lo scrutinio segreto/conteggio delle alzate di mano. Tali nomine devono essere confermate dall'Assemblea Generale.

Art. 17 –Delibere

L'Assemblea Generale ordinaria delibera:

- a) sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo (in seguito alle relative votazioni)
- b) sulla relazione dell'attività e sul programma attività,
- c) sul bilancio comprendente la relazione dei Revisori dei Conti,
- d) sul bilancio di previsione,
- e) sulle direttive generali per la gestione delle attività dell'AEB,
- f) sulle elezioni e la revoca dei Revisori dei Conti,
- g) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità dei loro confronti,
- h) su tutte le domande che vengono messe sull'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, in special modo quando le decisioni sono di maggiore importanza,
- i) su ogni questione che le compete secondo legge o Statuto,
- j) sulla nomina dell'Organo di Controllo, qualora necessario, come previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto dell'AEB.

Art. 18 –Modalità di deliberazione

L'assemblea dei soci delibera in prima convocazione con maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei soci. In una seconda convocazione la delibera é valida, indipendentemente dal numero dei presenti.

Le votazioni saranno valide con la maggioranza semplice.

Per l'approvazione di variazioni sullo Statuto è richiesta in ogni caso la maggioranza di 2/3 della Assemblea Annuale. Allo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei 3/4 dei soci.

Ogni socio ha il diritto di voto e può rappresentare, con una delega scritta, fino a 5 soci (tale cifra perdura fin quando i soci della AEB superano i 500 iscritti mentre nel caso in cui questi fossero inferiori a 500 il numero delle deleghe ammesse passa a 3 per ogni partecipante avente diritto).

I votanti devono aver pagato la quota associativa annuale per l'anno in corso.

Richieste di punti all'ordine del giorno per l'assemblea annuale saranno prese in considerazione, se sono firmate da almeno un decimo dei soci e depositate entro febbraio presso l'ufficio dell'AEB. Le delibere sono raccolte in un verbale che viene firmato dal Presidente dell'assemblea e dal verbalizzante.

CAPITOLO VI I Distretti AEB

Art. 19 – I distretti AEB

I distretti AEB sono basati sulle comunità di soci più rappresentative sul territorio. Il territorio dei distretti si suddivide in base ai distretti sociali e sanitari. Il numero dei distretti AEB non può superare quello dei distretti sociali e sanitari presenti in Regione. Per ogni distretto sociale e sanitario è ammesso un solo distretto AEB. Il distretto AEB si ritiene istituito nel momento in cui i soci iscritti abbiano votato un interlocutore ed un relativo sostituto in occasione dell'assemblea dei soci del distretto stesso. Il distretto AEB si ritiene sciolto, se le elezioni a scadenza della carica triennale non abbiano avuto luogo entro febbraio. I soci possono chiedere la revoca dell'interlocutore di zona e/o del sostituto del proprio distretto facendo richiesta scritta alla AEB riportandone le relative motivazioni.

Art. 20 – Convocazione, delibere

L'Assemblea generale dei singoli distretti AEB si tiene in caso di una nuova elezione del Consiglio Direttivo (vedi Art. 23) entro il mese di febbraio dell'anno in questione o quando 1/3 dei soci ne facciano richiesta. La convocazione avviene per iscritto per opera dell'interlocutore, del Presidente o del Vicepresidente per ogni singolo distretto.

L'assemblea generale annuale dei distretti AEB si ritiene valida a tutti gli effetti in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione e delibera a maggioranza semplice dei soci. In seconda convocazione il numero legale dell'assemblea generale annuale dei distretti AEB è dato indipendentemente dal numero dei soci presenti, a patto che siano in regola con il pagamento della quota soci relativa all'anno in corso.

La votazione si svolge per alzata di mano e, su richiesta esplicita di un socio, a scrutinio segreto. Il mandato è vincolato al ciclo triennale dell'AEB.

Art. 21 – Compiti

I compiti spettanti agli interlocutori di zona e relativi sostituti del distretto AEB sono:

- la pianificazione e realizzazione di attività nei distretti / Comunità comprensoriali
- l'istituzione e l'assistenza di gruppi di sostegno e di lavoro,
- la raccolta di proposte e desideri sul territorio e trasmissione al Consiglio Direttivo,
- la realizzazione di almeno una riunione all'anno per i genitori/soci nei rispettivi distretti,
- la raccolta di eventuali entrate che verranno inoltrate per la gestione contabile alla sede di Bolzano.

Art. 22 – La presidenza

L'assemblea generale annuale di ogni singolo distretto AEB è presieduta dall'interlocutore, dal Presidente o dal Vicepresidente, o da chi ne fa le veci oppure da un socio appositamente nominato.

Josephina Stumpf



CAPITOLO VII

Il Consiglio Direttivo

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 6 persone mentre il numero massimo dei componenti viene determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione. Tale numero massimo in ogni caso non deve superare il doppio del numero dei distretti sociali e sanitari presenti in Regione al momento della votazione.

La carica ha una durata di 3 anni e il Consiglio Direttivo è autorizzato a cooptare fino ad un massimo di due membri direttivi provenienti dalle file dei soci AEB. Questi non hanno comunque diritto al voto.

Tutte le cariche sono di carattere onorifico e quindi vengono rivestite senza corresponsione di denaro. Ai loro membri spetta tuttavia il rimborso delle spese documentate, precedentemente deliberate dal Consiglio Esecutivo.

Art. 24 – Convocazione, delibere

Il Consiglio Direttivo si riunisce sei volte all'anno e quando almeno 1/3 dei suoi membri ne facciano richiesta. Il verbale viene redatto da un membro del consiglio appositamente nominato o dal coordinatore. La convocazione avviene per iscritto e comprende l'ordine del giorno, nonché il verbale della riunione precedente.

Il Consiglio Direttivo si ritiene valido a tutti gli effetti alla presenza di almeno la metà dei membri e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano e, su esplicita richiesta di un membro, a scrutinio segreto.

Art. 25 –Compiti

Sono di spettanza del Consiglio Direttivo:

- a) la nomina dei quattro membri del Consiglio Esecutivo,
- b) la nomina del Vicepresidente proposto dal Presidente,
- c) l'attuazione delle delibere prese in seno all'Assemblea Generale,
- d) l'individuazione ed approvazione delle tematiche e delle priorità operative,
- e) l'accettazione o il rifiuto delle domande di adesione dei nuovi soci,
- f) l'esclusione dei soci,
- g) l'elezione del Presidente,
- h) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'AEB,
- i) la stesura del bilancio/rendiconto economico-finanziario e la destinazione dell'eventuale utile risultante,
- j) la determinazione delle quote annuali dei soci,
- k) lo svolgimento di tutte le attività che per Legge o Statuto non sono di competenza dell'Assemblea Generale.

Art. 26 – Presidenza

Il Presidente o chi ne fa le veci presiede la riunione del Consiglio Direttivo.

CAPITOLO VIII Il Consiglio Esecutivo

Art. 27 – Il Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da quattro soci scelti tra coloro che sono stati eletti nel Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni. Il Vicepresidente viene confermato/a dal Consiglio Esecutivo su proposta del Presidente. Il Consiglio Esecutivo ha il diritto di cooptare per la carica corrente fino ad un massimo di due membri (esperti) provenienti dalle file dei soci AEB. Questi non hanno comunque diritto al voto.

Tutte le cariche sono gratuite e quindi vengono rivestite senza corresponsione di denaro. Ai membri del Consiglio Esecutivo spetta tuttavia il rimborso delle spese documentate.

Art. 28 – Convocazione, deliberazioni

Il Consiglio Esecutivo si riunisce almeno otto volte all'anno e quando la metà dei suoi membri ne faccia richiesta. Il verbale viene redatto da una persona appositamente nominata. La convocazione avviene per iscritto o telefonicamente.

Il Consiglio Esecutivo si ritiene valido a tutti gli effetti alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 29 – Compiti

Sono di spettanza del Consiglio Esecutivo:

- a) la nomina del Presidente,
- b) le attuazioni delle delibere del Consiglio Direttivo,
- c) la definizione e attribuzione dei compiti ai membri stessi,
- d) la pianificazione dei progetti ed il loro coordinamento,
- e) la presentazione delle loro relazioni nel Consiglio Direttivo,
- f) la nomina della Direzione, dei collaboratori e dipendenti,
- g) la preparazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale,
- h) la gestione amministrativa ed economica della AEB.

Art. 30 – Presidenza

Il Presidente o chi ne fa le veci presiede la riunione del Consiglio Esecutivo.

CAPITOLO IX Il Presidente

Art. 31 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto o per acclamazione. A seguito della proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina il suo sostituto.

Egli convoca le assemblee generali, le assemblee dei singoli distretti AEB, le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Esecutivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso terzi e in giudizio. La sua firma è vincolante per l'AEB.

Il Presidente provvede all'attuazione delle deliberazioni prese in seno all'Assemblea Generale, all'assemblea dei distretti AEB, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Esecutivo.

Chi ne fa le veci rappresenta il Presidente in sua assenza o impedimento e può essere incaricato dal Presidente per l'espletamento delle sue mansioni e in questo caso egli ha potere di firma.

In caso di dimissione anticipata o di ritiro del Presidente egli può essere eletto dai membri del Consiglio Direttivo senza nuove elezioni anticipate nei distretti.

CAPITOLO X

I Revisori dei Conti

Art. 32 – I Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale elegge due Revisori dei Conti che non devono necessariamente essere soci dell'Associazione e restano in carica rispettivamente per tre anni. Ad essi spetta il controllo della contabilità dell'AEB, la redazione della relazione accompagnatoria, al bilancio/rendiconto economico-finanziario, l'individuazione del patrimonio della cassa e dei valori e titoli, ed essi sono autorizzati, anche singolarmente, a effettuare qualsiasi controllo in qualsiasi momento.

CAPITOLO XI

Il Collegio Arbitrale

Art. 33 – Il Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia che sorga tra soci dell'AEB nonché tra gli organi dell'AEB va confidata ad un Collegio Arbitrale composto ai sensi del Codice Civile Italiano. Il collegio arbitrale decide in linea di equità senza formalità costituzionale. La sentenza è inappellabile fatta salvo per norme di leggi vincolanti.

CAPITOLO XII

L'Organo di Controllo

Art. 34 – L'Organo di Controllo

Come previsto dal D. Lgs. 117/2017, qualora si rendesse necessario, i Revisori dei Conti di cui all'art. 32 dello Statuto saranno sostituiti da un Organo di Controllo monocratico composto da un revisore

dei conti in possesso della qualifica professionale e non obbligato a svolgere tale funzione in forma di attività di volontariato. L'incarico dell'Organo di Controllo avrà durata annuale.

CAPITOLO XIII

Scioglimento, liquidazione, trasformazione, fusione o scissione

Art. 35 – Scioglimento, liquidazione, trasformazione, fusione o scissione

Lo scioglimento dell'AEB o la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione vengono decisi dall'Assemblea Generale con le maggioranze previste secondo l'art. 18. Alla stessa assemblea verranno eletti uno o più liquidatori e si deciderà sull'utilizzo del patrimonio residuo, il quale sarà devoluto ad altre associazioni con fini uguali o analoghi ed in ogni caso di pubblica utilità.

CAPITOLO XIV

Disposizioni finali

Art. 36 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle specifiche disposizioni di legge previste dagli artt. 14 ss. del Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore e in particolare quelle che riguardano le Organizzazioni di Volontariato e della via legale ordinaria.

Nel caso di possibili diversità d'interpretazione a causa della lingua usata è valido il testo tedesco.

Supelke Peter H

G. Ben



Die unterfertigte Dr. ELENA LANZI, Notar in
Bozen, bestätigt den Gleichlaut dieser aus ¹³.....
Bögen bestehenden Ausfertigung, mit der bei ihr
verwahrten Urschrift.

Bolzano, den 03 MAG. 2019



